

L'Autorità è intervenuta su questioni attinenti al bilanciamento fra la libertà di informazione e il diritto alla protezione dei dati personali non solo in occasione del consueto esame di segnalazioni, reclami e ricorsi ma anche mediante la predisposizione di un *report* “La televisione del dolore” presentato dalla professoressa Licia Califano a Pavia il 24 marzo 2015.

Tale documento ha costituito un'importante occasione di riflessione sul tema e ha, in particolare, evidenziato il divario tra la normativa e il modo di fare informazione da parte di alcuni *media*, talora finalizzato alla “ricerca del sensazionalismo e di un'emotività collettiva usa e getta”, attraverso l'uso di immagini e l'indugio su dettagli lesivi della dignità e della sfera privata delle persone (Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti – Osservatorio di Pavia *Media Research* – doc. web n. 3845045).

9.1. *Le persone decedute*

Non è mancata, anche nel periodo di riferimento, la necessità di richiamare gli organi di informazione al rispetto delle particolari garanzie previste per i minori.

In particolare è stata esaminata una segnalazione relativa alle puntate di un programma televisivo dedicate alle indagini concernenti il ritrovamento del cadavere di una donna lungo le rive di un canale e dell'asserita assenza di accorgimenti atti a garantire la vittima ed i suoi congiunti, in particolare i figli minori. Di questi ultimi, infatti, sono state fornite informazioni dettagliate riguardanti la loro vita privata indugiando in particolare sulle diverse ipotesi riguardanti il destino dei minori in caso di un possibile accertamento della colpevolezza del padre. L'Autorità, pur rilevando l'interesse pubblico della vicenda, ha rinvenuto nel trattamento in questione una violazione del limite dell'essenzialità dell'informazione (art. 137, comma 3, del Codice) e delle specifiche garanzie a tutela della dignità e della personalità dei minori previste dal codice di deontologia (art. 7), dalla Carta di Treviso e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 16); conseguentemente ha chiesto all'editore, titolare del trattamento, di impegnarsi autonomamente a non diffondere ulteriormente i dati personali relativi ai citati minori, nonché di rimuovere quelli reperibili sulle edizioni *online* (nota 10 luglio 2015).

L'Autorità ha poi ricordato che il principio di essenzialità dell'informazione non viene meno per la sola circostanza che i dati da diffondere sono soggetti a un regime di pubblicità, come accade per quelli relativi agli esiti scolastici. Tale assunto è stato richiamato in relazione all'avvenuta diffusione – anche *online* – di una riproduzione del quadro dei voti della classe di cui faceva parte un giovane, deceduto durante una gita scolastica. L'articolo consentiva di individuare i nomi e i cognomi dei compagni di classe del deceduto, associati ai voti ricevuti ivi compresi quelli relativi alla condotta. L'Autorità ha ritenuto che tali informazioni, per la loro natura e per i soggetti a cui si riferivano, nulla aggiungevano al quadro informativo sulle possibili

I minori

Gli esiti scolastici

cause del decesso del giovane e ne ha chiesto pertanto la rimozione (nota 25 giugno 2015).

9.2. *La cronaca giudiziaria*

L'Autorità è intervenuta d'urgenza in relazione ad un articolo che, nel dare notizia del rinvio a giudizio dei presunti autori di una violenza sessuale ai danni di una donna, ha diffuso il nome e cognome di quest'ultima unitamente ad altri dati (età, nazionalità, professione del padre), nonché la descrizione particolareggiata delle violenze subite. Nel richiamare i divieti di legge operanti al riguardo (art. 734 c.p.), i limiti previsti dal Codice (art.137, comma 3) e dal codice di deontologia (artt. 6, 8 e 12) a tutela della riservatezza e della dignità della persona e i diversi provvedimenti già adottati in materia (cfr. da ultimo provv. 8 aprile 2009, doc. web n. 1610028) ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche *online* delle generalità della vittima della violenza descritta, nonché il divieto di diffusione di dati comunque idonei ad identificarla (provv. 18 giugno 2015, n. 358, doc. web n. 4172412).

Il Garante si è occupato della diffusione delle foto del cadavere di un giovane giornalista ucciso brutalmente dalla camorra nel 1985, pubblicate su un sito internet e su un libro. In particolare, il segnalante lamentava una violazione della Carta dei doveri del giornalista, dove si dispone che questi “non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona, né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale” e dell'art. 15 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa). Il Garante ha tuttavia osservato che la pubblicazione di queste foto era giustificata dalla rilevanza sociale rivestita dalle stesse, trattandosi di un fatto di particolare gravità che ha avuto a suo tempo una vasta eco e che ancora oggi, a distanza di trenta anni dall'accadimento del fatto, viene spesso ricordato (provv. 8 ottobre 2015 n. 520, doc. web n. 4363110).

9.3. *I personaggi pubblici*

Il Garante, pur avendo riaffermato il principio in base al quale la diffusione di informazioni riguardanti personaggi pubblici o che esercitano pubbliche funzioni, pur se relative alla sfera privata, può risultare giustificata in ragione della “qualificazione del protagonista” (art. 6, comma 1, del codice deontologico), ovvero del rilievo che le informazioni medesime possono avere sul ruolo o sulla vita pubblica del soggetto cui si riferiscono (art. 6, comma 2), ha ritenuto illecita la diffusione delle descrizioni particolareggiate delle condotte sessuali di una personaggio politico riportate negli scritti confluiti negli atti giudiziari e diffusi negli articoli di stampa cartacea e *online*. Ha infatti applicato l'art. 11 del codice di deontologia, il quale stabilisce che “il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile” e che “la pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica” (provv. 8 luglio 2015, n. 407, non pubblicato ai sensi dell'art. 24 del reg. Garante 1° agosto 2013).

Il Garante si è pronunciato nuovamente sulla prassi, adottata in un noto programma radiofonico, di raccogliere telefonicamente dichiarazioni di persone con l'artificio della simulazione di altra identità e successivamente di diffonderle radiofo-

Vittime di reato

Immagini
del cadavere

Dati relativi
alla sfera sessuale

Uso di artifici
nelle interviste

nicamente, sul web o in altro modo. L'Autorità si era già pronunciata in merito con il provvedimento dell'11 settembre 2014, n. 400 (doc. web n. 3405138), ravvisando in tale fattispecie un trattamento illecito di dati personali. Il provvedimento, impugnato, è stato confermato dal Tribunale di Milano (sent. 4 giugno 2015, n. 6968). Ciononostante la prassi descritta è proseguita, sicché l'Autorità, anche alla luce di una nuova segnalazione pervenuta al riguardo, ha ritenuto necessario avviare una nuova istruttoria. Questa si è conclusa con un provvedimento di prescrizione al titolare del trattamento di astenersi dall'acquisizione di dati personali con le modalità descritte, poiché tale condotta costituisce una violazione dei principi di trasparenza e correttezza del trattamento di cui all'art. 11 del Codice e 2 del codice di deontologia.

L'Autorità ha precisato che la prassi descritta configura un vero e proprio "artificio" – non conforme alla menzionata disciplina – consistente non solo nel celare l'identità di giornalista (o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'art. 136 del Codice), bensì anche nell'utilizzare l'identità e la voce di un'altra specifica persona, amica dell'"intervistato" o comunque da questi conosciuta, inducendo così quest'ultimo, fraudolentemente, a manifestare considerazioni del tutto private, confidenziali (talvolta anche dati sensibili) e destinate unicamente, nell'effettivo intento dell'"intervistato", al soggetto del quale il giornalista-imitatore si è artificiosamente assunto l'identità. Ciò, nell'ambito di una conversazione telefonica rispetto alla quale l'interlocutore "intervistato" ha una legittima aspettativa di riservatezza (art. 15 Cost.) (provv. 2 dicembre 2015, n. 631, doc. web n. 4634594).

9.4. *Gli archivi storici e le informazioni online*

In conformità alla sentenza della CGUE del 13 maggio 2014 nel caso Google Spain (cfr. Relazione 2014, p. 87) il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni e reclami presentate da cittadini avverso il mancato accoglimento da parte di Google delle richieste di deindicizzare pagine presenti sul web riportanti dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. Il Garante ha seguito al riguardo i criteri adottati nelle Linee guida del Gruppo Art. 29 (parere WP 26 novembre 2014, n. 225, doc. web n. 3876849).

Tra i casi di accoglimento, si segnala quello relativo ad un articolo rinvenibile tra l'elenco dei risultati generato da Google a seguito della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome dell'interessato riguardante i dissidi intercorsi tra il segnalante e l'autore di un *blog* in costanza di un rapporto professionale da tempo interrotto. Il Garante ha ritenuto i fatti rinvenibili nella url privi di interesse pubblico e ne ha prescritto a Google la rimozione a partire dal nome e dal cognome del segnalante (provv. 16 aprile 2015, n. 222, doc. web n. 4006340).

Ha inoltre ritenuto di prescrivere a Google la rimozione di un articolo del 1999 che dava conto della visita effettuata dal segnalante, all'epoca deputato, a un detenuto presso un carcere nel reparto speciale riservato ai mafiosi. A seguito di tale incontro, la Procura antimafia avrebbe aperto un'indagine per verificare se la visita fosse stata effettivamente solo mirata a controllare le "condizioni generali della detenzione" come prescritto dalla legge per i parlamentari.

Il Garante ha ritenuto la lesione provocata dall'indicizzazione dell'articolo in questione sproporzionata in ragione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla vicenda e delle dichiarazioni del segnalante secondo le quali non è stato avviato alcun procedimento penale nei suoi confronti (provv. 5 febbraio 2015, n. 64, doc. web n. 3793836).

Il Garante, invece, non ha accolto le richieste relative a controversie giudiziarie ancora in corso, di rilevanza nazionale (provv.ti 8 gennaio 2015, n. 1, doc. web n. 3730791, 16 aprile 2015, n. 224, doc. web n. 4006473 e 4 giugno 2015, n. 335 doc. web n. 4172122), strettamente connesse all'attività professionale dei reclamanti (provv. 16 aprile 2015, n. 223, doc. web n. 4006413), particolarmente efferate (provv. 16 aprile 2015, n. 225, doc. web n. 4006601) e quindi caratterizzate da un persistente interesse pubblico alla loro rinvenibilità sul motore di ricerca.

Il Ministero della giustizia ha riferito di avere ricevuto numerose richieste di oscuramento dei nomi di persone riportati su atti ministeriali – segnatamente decreti per riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero pubblicati nella GU *online*. In particolare gli interessati si lamentavano della circostanza che le ricerche condotte sul web mediante i comuni motori di ricerca consentivano di risalire ad atti pubblicati nella GU anche a notevole distanza di tempo. Il Garante, richiamando le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate dal Garante con provv. 15 maggio 2014, n. 243 (doc. web n. 3134436), la menzionata sentenza della CGUE e le cit. Linee guida adottate dal Gruppo Art. 29 (doc. web n. 3134436), ha rappresentato l'opportunità che l'Amministrazione, alla luce dei criteri della notorietà pubblica dell'interessato e della risalezza nel tempo dell'informazione, valuti la sussistenza di motivi che giustificano l'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca, dei dati personali citati nei provvedimenti pubblicati nella GU *online*, adottando, se del caso, gli accorgimenti tecnici opportuni per impedire l'indicizzazione stessa (nota 14 dicembre 2015).

**Deindicizzazione
dei nominativi su atti
ministeriali pubblicati
su GU *online***